



# COMUNE DI CASTEL IVANO

PROVINCIA DI TRENTO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 214

**OGGETTO: TARIFFA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PER L'ANNO 2025: APPROVAZIONE DEI CASI IN CUI IL COMUNE DI CASTEL IVANO SI SOSTITUISCE AL SOGGETTO OBBLIGATO NEL PAGAMENTO TOTALE O PARZIALE DELLA TARIFFA.**

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO**, addì **TREDICI** del mese di **NOVEMBRE**, alle ore 17.00, in modalità mista, come disposto dal Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 27 del 09.08.2022, a seguito di regolare avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Sono presenti alla trattazione del punto in oggetto:

Nominativo	Presente	Assente Giustificato	Assente Ingiustificato
BOZZOLA EZIA	X		
CESCATO EZIO	X		
PEDENZINI ATTILIO	X		
PURIN ANTONIO	X		
SANDRI MARIO	X		
VESCO ALBERTO	X		

Assiste il Segretario Comunale, dott.ssa Feller Lucia.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor dott. Alberto Vesco, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato posto al n. 1 dell'ordine del giorno.

## LA GIUNTA COMUNALE

Ricordato che:

- il Consiglio Comunale di Spera con propria deliberazione n. 03 del 02.04.2014
- il Consiglio Comunale di Strigno con propria deliberazione n. 17 del 21.05.2014
- il Consiglio Comunale di Villa Agnedo con propria deliberazione n. 12 del 22.05.2014
- il Consiglio Comunale di Ivano Fracena con propria deliberazione n. 09 del 28.04.2014

(ora fusi nel nuovo Comune di Castel Ivano) hanno approvato il Regolamento per l'applicazione della tariffa sui rifiuti (T.A.R.I.), ed istituito, dal 1° gennaio 2014, un'unica tariffa d'ambito, avente natura corrispettiva, per la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti assimilati e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico secondo quanto previsto dalle disposizioni normative contenute nell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014) ed in attuazione del D.P.R. 27/04/199, n. 158.

Richiamata la deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 2249 di data 15 dicembre 2014 “Indirizzi per le politiche tariffarie relativamente al servizio pubblico di gestione dei rifiuti – modifica, a far data dal 01.01.2015, della deliberazione n. 2972 dd. 30 dicembre 2005 e successive integrazioni e modifiche”, con la quale viene approvato il modello tariffario relativo al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Ricordato che il servizio unitario di gestione dei rifiuti è affidato, ai sensi dell'art. 33 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 03 maggio 2018, n. 2 e s.m., alla Comunità Valsugana e Tesino che provvede altresì all'applicazione ed alla riscossione della tariffa nel rispetto della relativa convenzione stipulata con la Comunità, nonché secondo l'apposito regolamento che disciplina il servizio di Smaltimento rifiuti.

Richiamata, inoltre, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 24.11.2017, con la quale è stata approvata la convenzione con la Comunità Valsugana e Tesino per la gestione associata del servizio pubblico locale del ciclo dei rifiuti, la quale prevede che, per ragioni di efficacia, efficienza ed economicità del servizio, così come per una migliore ed unificata organizzazione, viene trasferita la titolarità della funzione inerente il servizio nelle varie fasi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, differenziati e assimilati, nonché delle procedure di determinazione, applicazione e riscossione, in base a tariffa, del corrispettivo del servizio stesso.

Considerato che, ai sensi dell'art. 8 della Convenzione per la Gestione Associata del Servizio Pubblico del Ciclo Rifiuti sottoscritta dai Comuni dell'ambito territoriale e la Comunità Valsugana e Tesino in data 29.03.2018, la Comunità Valsugana e Tesino ha provveduto con verbale di deliberazione n. 14 di data 27 dicembre 2022 del Consiglio dei Sindaci, ad approvare il nuovo Regolamento per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani.

Richiamato l'art. 20 del Regolamento per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti, il quale prevede che *“I Comuni, nell'espletamento delle proprie funzioni sociali ed assistenziali, hanno la facoltà di sostituirsi nel pagamento, anche parziale, della Tariffa ad utenze domestiche e non domestiche. Analoga facoltà è riservata all'Ente gestore, sulla base degli indirizzi condivisi con la Conferenza dei Sindaci. I Comuni devono comunicare all'Ente gestore i nominativi o le categorie dei soggetti sostituiti nell'obbligazione pecuniaria di cui al precedente comma, entro trenta giorni dalla data della concessione della compartecipazione o sostituzione. Il Comune individua annualmente le risorse con le quali fare fronte al pagamento della tariffa dovuta per le tipologie agevolate di cui ai precedenti commi”*.

Ritenuto che questo Comune intende per l'anno 2025, con la facoltà prevista dall'art. 20 del Regolamento per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti, individuare i casi in cui lo stesso si sostituisce nel pagamento, anche parziale della tariffa per le utenze domestiche.

Rilevato che la copertura delle ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui al punto precedente, ai sensi del comma 660 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

Considerato di procedere quindi alla individuazione dei casi in cui il Comune si sostituisce al soggetto obbligato nel pagamento totale o parziale della tariffa (T.A.R.I.) per l'anno 2025.

Visto il protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2024, sottoscritto in data 07/07/2023 dalla Provincia Autonoma di Trento e dal Consiglio delle Autonomie locali, con il quale, precisando che l'art. 151 del D.Lgs. 267/2000 come recepito dalla L.P. 18/2015 prevede che gli enti locali deliberino il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre di ogni anno e che l'art. 50 comma 1 lett. a) della L.P. 18/2015 stabilisce che tale termine possa essere rideterminato con l'accordo previsto dall'art. 81 dello statuto speciale e dall'art. 18 del D.Lgs. 16 marzo 1992 n. 268.

Vista l'integrazione al protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2024, sottoscritto in data 11/07/2024.

Considerato che ad oggi il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2025-2027 è il 31 dicembre 2024.

Richiamati:

- lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 51 dd. 21.12.2017;
- il regolamento di contabilità comunale approvato con deliberazione consiliare n. 38 del 07/10/2021 e modificato con delibera di consiglio comunale n. 2 del 14.02.2023.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm.

Richiamati gli atti di programmazione dell'Ente:

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 18.12.2023, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Approvazione nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il periodo 2024-2026";
- deliberazione del Consiglio Comunale nr. 65 del 18/12/2023, immediatamente esecutiva, avente ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione con i relativi allegati, della nota integrativa e del piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio per il periodo 2024-2026";
- deliberazione della Giunta Comunale nr. 5 del 16/01/2024, immediatamente esecutiva, avente ad oggetto "Approvazione piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per il periodo 2024-2026 – parte finanziaria”.
- deliberazione della Giunta Comunale n. 68 dd. 10.04.2024 immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per il triennio 2024-2026 – Approvazione della parte normativa generale”.
- deliberazione della Giunta Comunale n. 69 dd. 10.04.2024, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Approvazione del piano integrato di attività ed organizzazione (PIAO) 2024-2026.”

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile espressi rispettivamente dal Responsabile dell'Ufficio Tributi e dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 03 maggio 2018, n. 2 e s.m..

Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi.

## **DELIBERA**

- 1. di individuare, per l'anno 2025, con la facoltà prevista dall'art. 20 del Regolamento per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani, i seguenti casi in cui il Comune si sostituisce al soggetto obbligato nel pagamento totale o parziale della tariffa e precisamente:**

**A) BAMBINI:** nuclei familiari residenti che comprendono bambini di età inferiore a 2 anni, nella misura di 600 litri annuali; l'esenzione spetta per ogni bambino compreso nello stesso nucleo familiare di età inferiore a quella sopra indicata.

L'esenzione è richiesta dall'utente al Comune e comunicata da quest'ultimo alla Comunità.

L'esenzione decorre dal mese successivo alla data della richiesta fino al mese – compreso – del raggiungimento dell'età di 2 anni.

La sostituzione all'utenza è applicabile solo nel caso di addebito di tariffa variabile effettiva sulla base degli svuotamenti effettuati, comprendendo anche la quantità minima annua di rifiuto residuo da addebitare all'utenza;

**B) ANZIANI E/O PORTATORI DI HANDICAP E/O PATOLOGIE CRONICHE** che comportino un'elevata produzione di rifiuti: nuclei familiari residenti che comprendono utilizzatori di pannoloni e/o altri presidi o dispositivi medici prescritti da un certificato medico nella misura di 600 litri annuali; l'esenzione spetta per ogni utilizzatore compreso nello stesso nucleo familiare.

L'esenzione è richiesta dall'utente al Comune e se ritenuta sussistente, comunicata da quest'ultimo alla Comunità.

L'esenzione decorre dal mese successivo alla data della richiesta fino al mese – compreso – del mantenimento del requisito.

La sostituzione all'utenza è applicabile solo nel caso di addebito di tariffa variabile effettiva sulla base degli svuotamenti effettuati, comprendendo anche la quantità minima annua di rifiuto residuo da addebitare all'utenza;

**C) NUCLEI NUMEROSI:** nuclei familiari residenti che comprendono 3 o più figli minori, nella misura di 240 litri annuali.

L'esenzione è richiesta dall'utente al Comune e se ritenuta sussistente, comunicata da quest'ultimo alla Comunità.

L'esenzione decorre dal mese successivo alla data della richiesta fino al mese – compreso – del raggiungimento del mantenimento del requisito.

La sostituzione all'utenza è applicabile solo nel caso di addebito di tariffa variabile effettiva sulla base degli svuotamenti effettuati, comprendendo anche la quantità minima annua di rifiuto residuo da addebitare all'utenza.

L'agevolazione è cumulabile con l'agevolazione relativa ai bambini di cui al punto A);

2. **di inviare** copia del presente provvedimento, ad intervenuta esecutività, al Settore tecnico della Comunità Valsugana e Tesino per gli adempimenti di competenza;
3. **di dare atto** che la spesa derivante dal presente provvedimento è prevista al capitolo 10953/3001 piano finanziario 1.02.01.06.001 del bilancio di previsione 2024-2026, esercizio di competenza 2025;
4. **di dare atto** che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 3, della Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 e s.m. "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige";
5. **di comunicare**, contestualmente all'affissione all'Albo telematico, la presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 183, comma 2 della Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
dott. Alberto Vesco

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott.ssa Lucia Feller

Documento informatico sottoscritto con firma digitale  
ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 3 maggio 2018, n.2;
- b) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs 02 luglio 2010 n. 104;
- c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 N. 1199.

I ricorsi b) e c) sono alternativi.